

quì sotto descritti, nelle quali lire cento quattordici mila seicento nouanta sono compresi per la portione spettante alli detti miei heredi li miei fideicommissi trasuersali, & ascendenti, che sono lire venticinque mila, che spetta alla linea del Sig. Don Gasparo, e Sig. Don Alessandro, & altre lire venticinque mila, che spetta al Sig. Marchese mio fratello, sopra de' quali lire venticinque mila si doueranno pagare alla rata li legati lasciati da' fideicommittenti.

- 63 Lascio, che li miei Esecutori, & Amministratori del residuo della mia heredità passato, che sij da questa vita piglino il possesso degli altri beni miei, che non lascio a' miei heredi, de' miei crediti, argenti, danari, mobili non disposti, e di qualsiuoglia cosa, che mi si spetti, residuo de' mobili, quali pagati che siano li legati, e spese lasciate da me, e che si faranno, fatto l'Inuentario si divideranno trà il Sig. Marchese, e Sig. Don Gasparo, e Don Alessandro con conditione, ch'essi mobili rispettiuamente referendo restino alle Primogeniture, e detto Inuentario si douerà consegnare a' miei Esecutori, ma quelli di Solbiate li lascio ad vti fruendum a Don Gasparo, e Don Alessandro, e dopo loro alla Primogenitura. Li mobili di Gorla Minore mi rimetto alla conscienza della Signora Marchesa Donna Maria Visconte, e Sig. Marchese Don Francesco Maria a dichiarare quali siano, ad effetto restino alla Primogenitura loro particolarmente, & vascelli.
- 64 Lascio, che li miei Esecutori, & Amministratori, che morte che siano le Primogeniture, quali deuono esser sempre Dottori, mentre non habbino figli Dottori, debbano pigliar' il possesso non solo delli beni, che li saranno stati assegnati dalli Signori Esecutori, ma anco di quelli beni, li quali lascio ad ogni herede, quali beni non si doueranno consegnare fin tanto non vi sia Primogenitura Dottore, & in tanto s'impiegaranno li frutti, dandosi però per allevare li pupilli maschi, fino che haueranno compito li venti anni scudi 100. per ogni pupillo, purché non passino trè, che passando trè non si douerà dare per alleuarli tutti, che scudi 300., & essendo vn solo passato dieci anni gli si accrescerà fino tanto, che hauerà compito 18. anni a scudi 200., ma compiti 18. anni, ancorche non si addottorasse goderà tutti li beni di Gorla Minore, Prospiano, e Casa in Milano, e la linea del Sig. Sargente Maggiore goderà tutti li beni, che saranno stati assegnati si in Gorla Maggiore, come in Solbiate, e Casa di Milano, e l'impiego, che douerà hauer fatto l'herede delle lire cinquantaquattro mila ducento cinquanta, ma essendo vno addottorato si cessarà di dar li scudi 200. alli altri fratelli.
- # 65 Lascio, che essendo più fratelli delle Primogeniture, e che nissuno de' detti fratelli s'addottorasse passati li 22. anni, che non vi sij niun Dottore, in tal caso lascio, che li frutti di quella Primogenitura, che non hauerà Dottore in casa sua s'impieghino, e che quelle Primogeniture non potranno godere se non la Casa in Milano, e Casa da Nobile fuori con il Giardino attaccato, che lascio alla loro linea, e gli appenditij, e questo sia in infinito, & hauendo poi Dottore le Primogeniture douerà hauer tutti li beni, che lo lascio ad ogni linea.
- 66 Lascio, che godendo le Primogeniture li beni assegnati ad ogni Primogenitura fin che non sij arriuato a cinque mila scudi d'entrata per ogni linea debbano ogni anno dare alli Signori Esecutori scudi 250. per accrescimento dell' heredità, e questi danari, che si deuono impiegare, voglio

- voglio che li miei Esecutori, e Primogeniture gl'impieghino ad ogni Primogenitura ne' luoghi doue li lascio li beni.
- 67 Lascio, che il Sig. Abbate, e Sig. Don Alessandro supplichino l'Illustrissimo Magistrato Straordinario ad accontentarsi, che la Terra di Solbiate, sia feudo della Signora Donna Beatrice Suarez, e la Terra di Prospiano sia feudo del Sig. Marchese Don Francesco Maria, quale douerà dare il consenso, acciò si possa permutare.
- 68 Hauendo vna Cartolina del Banco di S. Ambrogio assegnata al P. Terzago durante la sua vita, e dopo lui quelli frutti fossero per pagare vna Messa quotidiana li miei Esecutori riscuoteranno li frutti, quali s'impiegheranno per cumulo delle Primogeniture.
- 69 Lascio, che mentre la Primogenitura non sia addottorata s'amministrano i beni, che lascio alli miei heredi dalli miei Esecutori, & Amministratori che dichiarerò, e quando le Primogeniture saranno dottorate gli si consegneranno per Instrumento tutti li beni, che hauerò lasciato a' miei heredi, e tutti li beni, che si troueranno, e s'acquisteranno, e s'anderanno acquistando in ogni Terra, cioè in Gorla Minore, e Prospiano per la Primogenitura della linea del Sig. Marchese mio fratello, e per la linea del Sig. Sargente Maggiore, oltre li beni lasciati, de' quali lascerò heredi li suoi figli, gli si consegneranno li beni di Solbiate, e di Gorla Maggiore, non comprendendosi però li beni di Fagnano, e di Solbiello, trouandosi che l'entrate di Solbiate, e di Gorla Maggiore rendino più di quello, che rendino quelli di Gorla Minore, e Prospiano, douerà quella Primogenitura dare il sopra più alli miei Esecutori, & Ufusufruttuarij, per impiegarli per accrescimento delle Primogeniture, volendo che tanto grano, e danari, che si raccoglie da beni, che non sono lasciati alli heredi miei nel Territorio di Gorla Minore, e Prospiano habbi altro tanto grano, e danari la Primogenitura delli beni, che se gli assegnerà nel Territorio di Gorla Maggiore, e Solbiate, non facendosi consideratione nè al vino, nè alla foglia, perchè queste sono sottoposte a mille infortunij.
- 70 Lascio, che li miei Esecutori morta che sia la Primogenitura vadino in possesso di tutti li beni, mentre non habbi figli Dottori, che godeua la Primogenitura, e quelli frutti s'impiegheranno ad utile del cumulo delle Primogeniture, alli quali addottorate che siano doueranno dar' il possesso.
- 71 Lascio, che li miei Esecutori, & Amministratori debbano far tre libri, in vno, che dica libro della Primogenitura della linea del Sig. Marchese Don Francesco Maria Terzago, e Signora Donna Maria Visconte, alla qual Primogenitura da' miei Esecutori si consegnerà la mia heredità lasciata al Sig. Marchese mio fratello, e suoi figliuoli, e li consegneranno tutti li beni che hauerò, e che s'acquisteranno da miei Esecutori in Gorla Minore, e Prospiano, volendo che li 250. scudi, che li miei Esecutori haueranno da riscuotere dalla Primogenitura s'impieghino nel Territorio di Prospiano, e Gorla Minore se si potrà.
- 72 Altro libro, il quale dica Primogenitura della linea del Sig. Sargente Maggiore Vberto Terzago, e della Signora Donna Beatrice Suarez, alla quale Primogenitura si consegnerà l'heredità mia lasciata al Sig. Don Gasparo, e Sig. Don Alessandro figli del detto Sig. Sargente Maggiore Vberto Terzago, e li consegneranno tutti li beni che hauerò, e che si acquistaranno da' miei Esecutori in Gorla Maggiore, e Solbiate,

volendo che li ducento cinquanta scudi, che li miei Esecutori haueranno da riscuotere dalla Primogenitura s'impieghino nel Territorio di Gorla Maggiore, e Solbiate se si potrà.

- 73 Nel terzo libro si doueranno descriuere tutti li crediti, e gl'impieghi tanto fatti, quanto da farsi da' miei Esecutori per li danari, mobili, & argenti, che si troueranno alla mia morte, e tutti li beni, che non hò lasciati a' miei heredi, nè assegnato alle Primogeniture, volendo che quelle entrate si vadino impiegando in perpetuo per accrescimento delle Primogeniture, pagati che siano li legati perpetui lasciati da me, e le tasse, e perticati, e grauezze, che si pagano in Gorla Maggiore, e Solbiate da' Patroni, fin tanto che si arriuerà al cumulo di cinque mila scudi per ogni Primogenitura, che arriuata che sia all'entrata di cinque mila scudi per ogni Primogenitura doueranno gli Esecutori miei pagare alle dette Primogeniture li detti cinque mila scudi.
- 74 Lascio, che li beni che faranno descritti in questo Testamento non si possino mai vendere, nè dar' a liuello, nè anche ad inuestitura perpetua, nè fargli censo, nè altro contratto sopra, nè anco permutarli, se non che permetto al Sig. Marchese mio fratello, e suoi figli, che possino permutar quelle pertiche, che hanno li Signori Castiglioni dal rastello a mano dritta, che arriua fino alla Madonna della strada maestra di Prospiano, e se li Signori Castiglioni vogliono tanto Terreno per mezzo la portina del suo Giardino acquistato, che sia dall'altra parte li beni del Sig. Cinisello, delli quali i miei Esecutori pagaranno il prezzo, in tal caso per portar il rastello in fondo m'accontento, che si permuti, con condizione però, che non gli si dia il Bosco, ma solo il Terreno auanti la Casa, e non in altro modo, auertendo li miei heredi, e Primogeniture, che la strada in fondo del Bosco de' Signori Castiglioni è commune, hauendoli venduta la Casa con questa riserua.
- 75 Lascio, che li miei Esecutori, & Amministratori debbano morri che siano li miei heredi far descriuere in una Pietra tutti li beni, che io lascio a' miei heredi, e tutti li beni, che lascio alla Primogenitura nel Territorio di Gorla Minore, e Prospiano, e quelli, che di volta in volta si andaranno acquistando con dire Primogenitura della linea del Sig. Marchese Don Francesco Maria Terzago lasciata da Monsignor Carlo suo fratello, e questa Pietra si metterà in luogo, che si possa vedere nella Casa da Nobile quì di Milano.
- 76 Il medemo doueranno fare li Signori Esecutori, far descriuere in vna Pietra tutti li beni di Solbiate, che lascio a' miei heredi, e tutti li beni di Gorla Maggiore per la linea del Sig. Sargente Maggiore Don Vberro Terzago con li beni lasciati all'herede.
- 77 Dichiaro per sempre, che le Primo Geniture mie, che io lascio deuon essere Dottori secolari fin' in infinito, escludendo li Religiosi, se non in caso che si trouasse solo vn Religioso Prete, & solo Secolare vno della linea d'vno de miei heredi. In tal caso goderanno loro l'Entrata della loro linea, & non essendoui solo vn Prete, goderà l'entrata, sin tanto viuerà il Prete, & non essendoui altro Secolare, succederà nella Prima Genitura altro della linea dell' altro mio herede e così fin' in infinito.
- 78 Herede di cento quattordici mila seicento nouanta lire, nomino, istituisco

29
ruiſco, ordino, e dichiaro, dico che nomino con mia propria bocca il
Sig. Abbate di Brera Don Gaſparo Dottor Collegiato, e Sig. Dottor Col-
legiato Don Aleſſandro miei nipoti figli del Sig. Sargente Maggiore
Don Uberto Terzago, e Signora Donna Beatrice Suarez, ne quali cen-
toquattordici mila ſeicento nouanta lire vi ſono compreſi li fideicommiſſi
traſuerſali, & aſcendenti, che arriuano a venticinque mila lire, ſopra
quali ponno pretendere hauendo più figli le Primogeniture deſcendenti
dal Sig. Don Gaſparo, e Sig. Don Aleſſandro, per le quali venticinque
mila lire hò aſſegnato tanti beni al prezzo, che mi ſono toccati nelle
diuiſioni, che ſono nel Territorio di Gorla Maggiore, e Caſſina Ver-
ghera, perche in caſo, che li fratelli delle Primogeniture voлеſſero pre-
tendere li fideicommiſſi non potranno pretender altro ſe non ſopra li
beni aſſegnati ad ogn' vno per venticinque mila lire, che mi è toccato
de' fideicommiſſi traſuerſali, & aſcendenti, e per qualſiuoglia altra
pretenſione ſi de' miei heredi, come d'altri non potranno hauer' attione
ſolo che ſopra li beni, che laſcio ad ogni herede, & in caſo che ſi pre-
tendeſſe da' miei heredi hauer' attione ſopra altri beni, e goder di quelli,
in tal caſo ſi douerà far pagare ogni anno delle lire cento quattordici
mila ſeicento nouanta, ducento cinquanta ſcudi ogni anno, quali da'
miei Eſecutori ſ'impiegheranno, che ſono la metà de' frutti di queſto
herede, che moueſſe qualche pretenſione, laſciandoli ſolo li fideicom-
miſſi, che poteſſe pretendere, e queſti ſcudi 250. voglio, che ſi vadino
impiegando non oſtante, che moriſſe, chi moueſſe la pretenſione, e queſta
dichiaratione la faccio per veder poca corriſpondenza, & eſſerſi fatta
qualche dichiarazione.

29 Per altre cento quattordici mila ſeicento nouanta lire herede nomino, in-
ſtituiſco, ordino, e dichiaro, dico che nomino con mia propria bocca il
Sig. Marchese Don Franceſco Maria Terzago, e Signora Donna Maria
Vilconte durante la ſor vita, e morti che ſiano loro laſcio herede delle
dette cento quattordici mila ſeicento nouanta lire li ſuoi figli vguale-
mente, cioè il Sig. Don Carlo Canonico Ordinario del Duomo, il Sig. Don
Giacomo Canonico della Scala, Sig. Don Franceſco Bernardino, Sig.
Don Luigi, e Sig. Don Alberto miei nipoti, ne quali cento quattor-
ci mila ſeicento nouanta lire vi ſono compreſi li fideicommiſſi traſuer-
ſali, & aſcendenti, che arriuano a venticinque mila lire, ſopra de' quali
ponno pretendere li deſcendenti figli della Primogenitura del Sig. Mar-
cheſe Don Franceſco Maria, per le quali venticinque mila lire hò aſſe-
gnato tanti beni al prezzo, che mi ſono toccati nelle diuiſioni, che ſono
ſopra la Caſa da Nobile di Gorla Minore, e Molino nouo, al quale
già ſi troua ſottoposto il fideicommiſſo traſuerſale del Sig. Camillo
Magno, il reſiduo del prezzo della Caſa da Nobile, che è prettata
lire ventiuana mila, e ducento lire nelle diuiſioni, reſta a conto della
dote, che mi ſpetta di mia madre, eſſendo li fideicommiſſi toccatemi per
lire cinquanta mila, e detti miei heredi non doueranno hauer' altra pre-
tenſione ſopra altri beni in conformità di quanto hò dichiarato di ſopra,
& hauendola li priuo del mio, e quelle entrate ſi doueranno impiegare
da' miei Eſecutori.

30 Eſtinti che ſiano li miei heredi nominati di ſopra, perche non ſia viua la
Primogenitura, che nominarò in vn ſcritto a parte per li beni di Gorla
Minore, e Proſpiano, che douono eſſer ſempre della Primogenitura
della

della linea del Sig. Marchese Don Francesco Maria, lascio herede, nomino, istituisco, ordino, e dichiaro, che voglio che sia la Primogenitura, che hò scritto in vna scrittura di mia mano da me, e da voi Notaro infra scritto sottoscritta, qual quì vi consegno sigillata col mio sigillo, nè si disigillará sino dopo mia morte, & è la seguente, nella quale si contiene ancora la Primogenitura della linea del Sig. Sargente Maggiore Don Vberto Terzago mio fratello, & è la seguente.

81 1667. 21. Maggio giorno che si roga il Testamento di me Carlo Terzago.

82 San Carlo mio Protettore. Essendomi riservato nel Testamento, che si roga hoggi di voler porre in scritto, acciò trà li miei heredi, e trà loro fratelli non vi sia alcuna competenza, nè maluolere trà loro, come chiaramente hò visto; le Primogeniture, che hanno da succedere dopo la morte de' miei heredi, quali Primogeniture haueranno a godere prima li beni, che hò lasciato alli detti heredi per lire cento quattordici mila seicento nouanta, & haueranno a godere li beni, che lascio ad ogni Primogenitura, che deriuerà dalla linea del Sig. Don Gasparo, e del Sig. Don Alessandro fratelli Terzaghi miei nipoti, e però dichiaro, nomino, istituisco herede la Primogenitura, che si addotterà prima de' figli, ò del Sig. Don Gasparo, ò del Sig. Don Alessandro, purchè sia di legitimo matrimonio nato, e così da quella Primogenitura succederà sempre sino in infinito la Primogenitura di quella linea, che sia di legitimo matrimonio, con che porti la veste, & eserciti, e stia in Milano almeno noue mesi l'anno, e questa Primogenitura della linea del Sig. Sargente Maggiore Vberto mio fratello, e padre del Sig. Don Gasparo, e Sig. Don Alessandro, oltre le lire cento quattordici mila seicento nouanta goderanno gli altri beni di Gorla Maggiore, e Solbiate in conformità della nota che si consegna, & a suo tempo hauerà altra entrata.

83 Dichiaro, nomino per Primogenitura della linea del Sig. Marchese Don Francesco Maria mio fratello, il figlio che si addotterà prima de' figli del detto Sig. Marchese, e sia di legitimo matrimonio nato, qual Primogenitura dopo addottorato, & esercitando, e portando la veste, stando a Milano almeno noue mesi l'anno, che se non eseguirà non goderà l'entrata, oltre le lire cento quattordici mila seicento nouanta goderà il restante de' beni che hò, e che si acquistaranno in Gorla Maggiore, e Prospiano, & a suo tempo haueranno altra entrata, e dopo lui sempre il primo figlio, che deriuerà dalla detta Primogenitura, che si addotterà, & eserciterà come si è detto di sopra, e questo sempre sino in infinito: Dimando, chiamo, e lascio herede sino in infinito la Primogenitura, che si addotterà prima, e porterà la veste de' figli del detto Sig. Marchese mio Fratello, e detta Primogenitura douerà deriuare ò dal Sig. Francesco Bernardino, ò dal Sig. Luigi, o dal Sig. Alberto, che tutti tre ponno pigliar moglie, e questa scrittura si porrà nel Testamento, e si inserirà ad verbum, acciò si sappia, che la Primogenitura della linea del Sig. Sargente Maggiore Vberto mio fratello l'hò nominato, e nomino herede sino in infinito al primo Dottore, che deriuerà dal Sig. Don Gasparo, e dal Sig. Don Alessandro, purchè siano di legitimo matrimonio nati, e che la Primogenitura della linea del Sig. Marchese mio fratello ha da essere del primo Dottore, che si addotterà de' figli del detto Sig. Marchese di legitimo matrimonio nati

nati, e così da dette Geniture il primo figlio, che s'addottererà saranno sempre gli heredi miei, e per esser così la mia volontà hò fatto questa Scrittura di mia propria mano, e mi sono sottoscritto alla presenza de' Testimoni, e Notaro, acciò gli si habbia ogni fede, come se gli haueffi nominato di propria bocca.

- 84 Subscript. Carlo Terzago manu propria.
- 85 Carolus Cauenagus Mediolani Notarius, & Caus. Coll. attestatur vidisse fieri suprascriptam subscriptionem à suprascripto Illustrissimo, & Reuerendissimo Domino Don Carolo Terzago mihi noto hac die vigesima prima Maij 1667.
- 86 Michel Sacchino fui presente per Testimonio.
- 87 Io Giuseppè Battaglia fui presente per Testimonio.
- 88 Idem Cauenagus attestatur vidisse fieri suprascriptas subscriptiones à suprascriptis Testibus mihi notis die suprascripta &c.
- 89 Alla quale Primogenitura non solo lascio li Beni lasciati al Sig. Marchese mio Fratello, e suoi Figli, mà anco li lascio tutti li Beni di Prospiano, e Gorla Minore, oltre quello che già hò disposto, che se li dij alle Primogeniture arriuate che siano a tanta quantità.
- 90 Chiamo, e nomino herede dopo morte le Primogeniture sempre li primi Figli, che si addottereranno dell' vna, e l'altra linea, e così sino in infinito sostituisco sempre le Primogeniture li figli di quelli che s'addotteranno.
- 91 Lascio che se Dio permettesse, che restasse d'vna linea solo vn Figlio della Primogenitura, arriuato che sia a 18. anni gli si consegnì al Figlio di quella Primogenitura li Beni, che godeua detta Primogenitura, e se Dio ci guardi venisse ad estinguere vna linea di dette mie Primogeniture, in tal caso nomino herede il secondogenito della Primogenitura d'altra linea, anchor che non sia Dottore, ma hauendo più Figli, che non siano Dottori, morto che sia lui, li miei Esecutori, & Amministratori andaranno in possesso delli Beni, che godeua suo Padre, e li miei Esecutori eseguiranno quello, che già hò ordinato con gli altri Figli pupilli fin tanto si faranno Dottori.
- 92 Lascio, che Dio ci guardi, che s'estinguessero tutte le due linee delle Primogeniture, in tal caso nomino, dichiaro, ordino, & istituisco herede per li beni di Gorla Minore, e Prospiano il più propinquo parente di Casa Terzaga, che deriua dalla linea del Sig. Marchese mio Fratello.
- 93 E per li Beni di Gorla Maggiore, e Solbiate nomino, ordino, dichiaro, & istituisco herede il più propinquo parente di Casa Terzaga, che deriuera della Primogenitura, che hò nominato in caso che s'estinguesse vna linea.
- 94 Volendo, che sempre vi sijn due Primogeniture, & in caso che non si trouassero parenti di dette Primogeniture, in tal caso nomino, ordino, dichiaro, & istituisco herede la più prossima femina, & il primo Figlio, che sarà deriuato, e che deriuera femina, che sia della linea del Sig. Marchese mio Fratello, quale habbi di pigliare il cognome di Casa Terzaga per li Beni di Prospiano, e di Gorla Minore, e così succederà sino in infinito tutte le Primogeniture, che deriueranno da Figlio della femina, che deriua dalla linea del Sig. Marchese Don Francesco Maria di Casa Terzaga, qual Primogenitura hauendo più d'vn Figlio minore s'offeruerà d'impiegare i frutti fin tanto s'addottori vno.

- 95 E per li Beni di Gorla Maggiore estinte, che siano tutte le due linee di Casa Terzaga nomino, dichiaro, ordino, & istituisco herede fino in infinito la femina, e la Primogenitura, che sarà derivata da femine della linea del Sig. Sargente Maggiore Don Vberto Terzago, con che la Primogenitura pigli il cognome di Casa Terzaga, e non essendoui figli di femine di tutte due le linee istituisco herede il secondogenito delle femine, che haueranno figli.
- 96 Et in caso ancora, che s'estinguessero tutte le linee delle femine, in tal caso nomino, dichiaro, ordino, & istituisco herede se si trouerà, che vi sij bastardo della linea de' miei Fratelli, che habbino figli, dico che chiamo heredi detti bastardi, vno per li Beni di Prospiano, e Gorla Minore, l'altro per li Beni di Gorla Maggiore, e Solbiate, e trouandosi che non vi sia bastardo, mà che vi siano descendenti, li detti bastardi, che deriuano dalla linea de' miei fratelli chiamo heredi li due Primogeniti, e se questi bastardi non haessero lasciato descendenti maschi, ma solo femine, in tal caso nomino, & istituisco le femine in infinito, e Primogeniti di dette femine, e se fosse vna sol femina, e che haesse duoi figliuoli, in tal caso nomino, & istituisco heredi le due Primogeniture di detta femina, che derini da Casa Terzaga, con che piglino il nome di Casa Terzaga, e questo fino in infinito.
- 97 Lascio, che estinta che sia vna linea non s'habbi da guardare; che la Primogenitura sia Dottore, ma che dette Primogeniture habbino da godere vno li Beni di Gorla Minore, e Prospiano, e l'altra Primogenitura habbi da godere li Beni di Solbiate, e di Gorla Maggiore con li frutti, che si faranno accumulati per gli altri miei Beni, & impieghi, che si faranno fatti mentre le Primogeniture non erano addottorate, con che però sempre dette Primogeniture habbino da pagare le lire mille cinquecento alli miei Esecutori per accumulargli maggiore entrata, & hauendo le Primogeniture più figli, la Primogenitura douerà essere sempre del primo Dottore, e così successiuamente fino in infinito.
- 98 Delli altri miei Beni, & impieghi, che si faranno fatti, mentre non sarà stato Dottore, e saranno stati minori, tutti quelli impieghi, & acquisti che haueranno fatti li miei Esecutori, mentre succederanno le femine nomino, e chiamo herede per la metà de' Beni cumulated li Padri Barnabita di S. Alessandro in Zebedia, quali siano tenuti far celebrare tre altre Messe alla mia Cappella, e tre Annuali l'anno, & aumentare le Scuole, e li frutti dell'altra metà si daranno alle femine, e Primogeniture delle femine, & in tal caso non haueranno occasione di fare più impiego; e morendo tutti li nominati in questo mio Testamento voglio, dichiaro, ordino, nomino, & istituisco herede per l'altra metà de' detti Beni acquistati cumulated, li figli che descendono dal Sig. Giulio Cesare Birago, li figli che descendono dal qu. Sig. Dottor Collegiato Filippo Cafati, li figli del qu. Sig. Giacomo Antonio Annone per stirpes, e non per testa; & estinguendosi tutti li nominati di sopra, in tal caso la metà de' detti beni lascio alli Padri di S. Eustorgio, con che metano vn Conuento vicino alla Madonna degli Arbori nel Territorio di Prospiano, & habbino da mantenere otto Frati, e reedificar la Chiesa della Madonna degli Arbori con carico d'assistere al Choro tutte le Hore Canoniche, Cantar Messa, Vespero, e Compietra, e celebrare almeno quattro

tro Messe al giorno per li Defonti di Casa Terzaga.

- 99 Mentre poi non vi sarà Primogenitura Dottore dichiarato, che esiste che siano tutti li nominati fino in perpetuo, nomino, chiamo, ordino, & istituisco heredi delli Beni di Gorla Minore, e Prospiano, de' quali Beni di Prospiano voglio, che si dia attaccato alla Chiesa della Madonna delli Arbori pertiche 60. per fare il Conuento de' Padri Domenicani, come ho dichiarato di sopra il più propinquo figlio, che discenda dalla linea del Sig. Conte Geronimo Terzago per via di Primogenitura fino in infinito; e per li Beni di Gorla Maggiore, e Solbiate il più propinquo figlio del Sig. Paolo Maria Terzago Medico Collegiato di Milano per via di Primogenitura fino in infinito.
- 100 E caso, che non vi fosse alcuno della linea del detto Sig. Conte Geronimo Terzago, e Paolo Maria Terzago, in tal caso lascio, nomino, ordino, & istituisco herede di tutti li beni di Gorla Maggiore, e Minore, Solbiate, e Prospiano la Sacrestia della Cappella Regia di Santa Maria della Scala, la quale hauerà obbligo di accrescere quattro Cappellani, vn Ceremoniero, e due Chierici, a' quali Cappellani, e Ceremoniero si darà quello, che si suol dare alli altri Cappellani, & alli Chierici si darà quello, che si suol dare alli altri Chierici, con che li detti Cappellani siano obligati a dire vna Messa per vno ogni settimana nella Chiesa della Scala, per l'anima mia, e de' miei defonti, & a dire almeno ogn' vno ne' giorni festiui la Messa in detta Chiesa lasciando, che s'applichino la Messa per loro, e che si vadi fabricando la Canonica di detta Collegiata della Scala.
- 101 Lascio, che trouandosi, che io habbi qualche debito li miei Esecutori lo debbano pagar subito tenendo non hauerne se non quelli fatti con li Speciali nella malattia.
- 102 Lascio, che trouandosi Scrittura di mia mano, che comincia S. Carlo voglio che quelle Scritture s'adempiscano, come se fossero inserite in questo mio Testamento.
- 103 Lascio, che occorrendo dissensione trà miei heredi primogeniture, e trà li miei Esecutori, & Amministratori per l'interpretatione di questo mio Testamento si debba stare alla dichiarazione, che si douerà far sempre dal Sig. VicePresidente del Senato, che sarà pro tempore, del che ne supplico detto Sig. VicePresidente, e rifiutando detto Sig. VicePresidente d'accettare il carico di decidere si douerà stare alla dichiarazione de' Signori Preuosto, Arciprete, Archidiacono, e Primo Canonico della Regia Ducal Cappella della Scala, quali supplico a decidere senza strepito di lite.
- 104 Ordino, lascio, faccio, giudico, voglio, e mando, che li predetti miei heredi, suoi figli, Primogeniture, e descendenti fino in infinito, che descendono da detti miei heredi, e sostituiti, e dopo sostituiti fino in infinito come sopra eletti, e nominati heredi in infinito, & altri chiamati in perpetuo, acciò siano buoni Christiani, & amatori della Pace, e possino viuere col timor di Dio, e siano fedeli, & obbedienti al suo Prencipe, e s'astenghino non solo da' delitti, ma da ogni sospettione, figurà, obbligo, e promessa sì nel foro Ecclesiastico, come Secolare, doue vi possa nascer confiscatione, in euento, & in caso, che detti miei heredi figli suoi Primogeniture, ò alcuno d'essi sostituito, e loro descendenti, & altri chiamati al sudetto mio fideicommissò fino in infinito

finito commettesse, ò pensasse di commettere alcun male; ò fare sfigurtà, per il quale venisse la mia heredità da confiscarsi, adesso per all' hora voglio, che sij priuato delli frutti della mia heredità tanto maturati, quanto da maturarsi tanto separati dal suolo, quanto per separarsi, quale se non hà figli Dottori voglio, che li miei Esecutori gli impieghino per accrescimento della mia heredità, & in caso, che fosse rimesso m'accontento, che si metta in possesso di nuouo à godere li Beni, che godeua, e questo ordino, e lego, che senz' altra sentenza, mentre si sappia chi habbia commesso, e procurato di commettere, gli Esecutori miei andranno subito in possesso di quelli Beni, & heredità, che godeua, e se hauerà figli Dottori daranno il possesso a quelli, altrimenti riscuoteranno loro li detti frutti, e gli impiegheranno come sopra priuandoli in tutto, e per tutto, volendo, che li frutti, e tutti li miei Beni si conseruino in perpetuo per gli altri nominati, e se hanno da godere, e da conseruare per li descendentì de' descendentì de' miei Fratelli fino in infinito, e per li nominati in questo mio Testamento, che vinceranno da Christiano.

105 Dichiaro, ordino, e mando, voglio, e lascio espressamente, che sempre rimanga ferma la sopradetta prohibitione di commettere delitto, priuatione, e constitutione da me fatta, & apposta come sopra, e che il presente mio Testamento, e fideicommissio habbi il suo effetto in ogni modo migliore, che hò potuto, e posso fare di ragione sì in caso di delitto, e confiscatione, pena, condanna, & altro, quanto anche in caso di successione, perche m'intendo fare fideicommissio perpetuo, & assoluto, e Primogeniture per tutte due le linee fino in infinito, e ciò reciprocamente breuiloquemente, compendiosamente, e pupillarmente, & esemplarmente fino in infinito, e che si possa estendere al dettame di ciaschedun Sauio all' effetto predetto, perche così &c.

106 Doue hò nominato solo le Primogeniture della linea del Sig. Sargente Maggiore heredi de' Beni di Gorla Maggiore, e Solbiate dichiaro, che si comprende ancora in tutti li luoghi tutti li Beni, de' quali lascio herede il Sig. Don Gasparo, & il Sig. Don Alessandro per lire cento quattordici mila seicento nouanta, che sono la Casa di Milano per lire trenta mila, per lire venticinque mila trentasette tanti Beni in Gorla Maggiore, e Cassina Verghera la Casa di Solbiate da Nobile con gli appenditii, & vso de' Mobili, che hò in detta Casa durante la lor vita, ò la Casa, che sono per comprare in Gorla Maggiore per lire 6000. il Credito di lire cinquanta mila, che mi deue il Sig. Abbate delle scorte dell' Abbazia di Brera, comè per Instrumento rogato dal Sig. Carlo Cauanago li 11. Nouembre 1664., e per residuo delle lire cento quattordici mila seicento nouanta gli assegno gli altri Beni, che hò nel Territorio di Cassina Verghera acquistati da me per lire due mila quattrocento due soldi dieci, e gli assegno lire mille ducento cinquanta de' frutti, che mi deue de' Beni goduti in Prospiano, e Gorla Maggiore, rimettendomi se vorrà impiegare il residuo delle lire 4000., che mi deue per li detti Beni goduti, & altri danari, che gli hò dato, altrimenti gli faccio d'essi vn donatiuo.

107 Hauendo nominato, come nomino herede il Sig. Marchese Don Francesco Maria Terzago mio Fratello, e la Signora Marchesa Donna Maria Visconti sua Moglie, e dopo loro li suoi Figli, e dopo loro la Primoge-

Gorla Maggiore

mogenitura, che descenderà dal detto Sig. Marchese, e non hauendo specificati li beni, che gli lascio per lire cento quattordici mila seicento nouanta, dico che gli lascio herede della Casa di Milano, che habita detto Sig. Marchese per lire trenta mila, tutti li beni toccatemi nelle diuisioni di Gorla Minore, quali beni già sono stati assegnati da me al detto Sig. Marchese nello stesso giorno, che furon fatte le diuisioni, che fa li 5. Agosto 1645. per rogito del Sig. Gio. Battista Croce per lire settantanoue mila seicento ventidue, e lire cinque mila seicento otto denari, che mi deuon detto Sig. Marchese, che fanno la somma de lire cento quattordici mila seicento nouanta, nelle quali sono compresi li fidecommessi trasuersali, & ascendenti, che mi sono toccati nelle diuisioni spettanti al Sig. Marchese per lire venticinque mila, & altri venticinque mila spettano al Sig. Don Gasparo, e Sig. Don Alessandro, sopra de quali cinquanta mila lire sono tenuti li miei heredi a pagare la rata delli legati lasciati da Monsignor Arciprete nostro zio, e del Sig. Francesco Bernardino nostro Padre, e gli lascio le scorte, tine, e vascelli, mobili, quali deuono restare alla Primogenitura, & il Sig. Marchese gli ha- uerà da specificare.

108 Esecutore, & Amministratore, oltre li beni, che hò assegnato ad ogni mio herede, e dopo loro morte s'hauerà d'amministrare dalli Esecutori, & Amministratori con gli altri beni, crediti, danari, gioie, argenti, stabili, case, lascio, nomino Esecutori li Padri Barnabiti di S. Alessandro, quali passato, che lo sij da questa vita piglieranno il possesso delli altri beni nel Territorio di Gorla Minore, e Prospiano, che non hò assegnato alli miei heredi, e delli beni di Gorla Maggiore, Solbiate, e Fagnano pure, che non hò assegnato alli miei heredi, e procureranno quanto prima d'impiegare li frutti di detti beni, e d'impiegar tutti li miei crediti, denari, gioie, argenti, quali voglio, che si vendano subito, acciò si possa far vn cumulo di dieci mila scudi d'entrata, e per le fatiche loro lascio, che piglino lire mila l'anno, ma arriuato che sia il cumulo a quattro mila scudi d'entrata lascio, che si trattenghino duecento scudi ogni anno, & arriuato che sia a sei mila scudi, si trattenghino trecento scudi, & arriuato che sia ad otto mila scudi m'intendo d'entrata, che si trattenghino quattrociento scudi, & arriuato che sia a dieci mila scudi d'entrata si tratteneranno cinquecento scudi, intendendo che quello si douranno trattenerli detti Esecutori habbi sempre da esser d'entrata di più delli scudi dieci mila; in questo caso, quando che sia arriuato di netto a dieci mila scudi, nel qual caso haueranno li cinquecento scudi di sopra più delli capitali, che si faranno fatti per la constitutione delli dieci mila scudi d'entrata, e non volendo loro accettare questo carico d'impiegare queste mie rendite, & amministrare quanto hò dichiarato in questo Testamento; in tal caso nomino, e lascio Esecutore, & Amministratore il Sig. Curato di Gorla Maggiore, Sig. Curato di Solbiate, Sig. Curato di Gorla Minore, & il Sig. Curato di Prospiano con assistenza sempre delle Primogeniture se sono in età, e non essendo in età del più propinquo parente delle Primogeniture, quali vnitamente doueranno cercare di far gl'impieghi, & attender alla raccolta de' frutti, & entrate conforme hò disposto, e detti Curati si potranno trattener lire mila l'anno in tutto, e per quell' accrescimento, che faranno si potranno trattener per le loro fatiche.

Gorla
Minore